

Codice A1814B

D.D. 13 dicembre 2021, n. 3699

R.D. 523/1904 - P.I. 1215 - Rio Lutta - Autorizzazione idraulica per lavori di riduzione del rischio idrogeologico lungo il rio Lutta nel tratto a ridosso dell'abitato, in Comune di Garbagna (AL). Richiedente: Comune di Garbagna (AL)



ATTO DD 3699/A1814B/2021

DEL 13/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 – P.I. 1215 – Rio Lutta - Autorizzazione idraulica per lavori di riduzione del rischio idrogeologico lungo il rio Lutta nel tratto a ridosso dell'abitato, in Comune di Garbagna (AL). Richiedente: Comune di Garbagna (AL)

Il Comune di Garbagna, con sede in piazza della Chiesa n. 4 – 15050 Garbagna (AL), ha presentato istanza con nota pervenuta agli atti di questo Settore con prot. n. 54856 del 19/11/2021, per la realizzazione di lavori di riduzione del rischio idrogeologico sui rii del territorio comunale, intervento finanziato con Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale della finanza locale.

Poiché in progetto sono previsti interventi che interessano il corso d'acqua demaniale denominato Rio Lutta, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza, inviata telematicamente tramite PEC dal Comune di Garbagna, sono allegati gli elaborati progettuali in formato digitale, sottoscritti con firma digitale dai tecnici progettisti Ing. jr. Giovanni CLARA, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n. B-3 e Ing. Lucia GOTTA, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n. 9190 F dello Studio Associato Piemontecnica, datati agosto 2021, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui trattasi.

Il progetto definitivo dei lavori in oggetto è stato approvato dal Comune di Garbagna con D.G.C. n. 38 del 06/11/2021.

Trattandosi di una richiesta di autorizzazione idraulica avanzata da un ente locale per la realizzazione di opere di pubblica utilità, non si è provveduto ad effettuare le pubblicazioni di rito dell'avviso di presentazione dell'istanza.

Con nota di questo Settore prot. n. 55264 del 22/11/2021 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

Il progetto prevede la realizzazione di opere di sostegno del versante in sponda sinistra del Rio Lutta, opere di conservazione spondale e di regolazione dell'officiosità idraulica; nello specifico, previa pulizia dalla vegetazione infestante in sito, verranno realizzati:

- n°3 ordini di palificate di sostegno del versante mediante infissione con perforazione di profilati metallici HEA160 aventi una lunghezza pari a 4,00 m ed infisse per almeno 2.50 m con iniezione dei fori con calcestruzzo con interasse di circa 1 m, collegate tra di loro da tondi di legno diametro 20/25 cm, chiodati e graffiati fra di loro;

- stesa su tutto il versante di un geocomposito tridimensionale rinforzato da biotessile in fibra naturale chiodato al terreno con sistema tipo Terra Lock o similare e la successiva idrosemina;

- ricostruzione dei margini spondali preesistenti, i quali erano realizzati in pietrame a secco, mediante la costruzione di una palizzata verticale di sostegno della sponda in erosione eseguita mediante la perforazione del suolo con trivella e infissione, per una lunghezza di circa 2.50, di putrelle HEA160 h=4,00 m completate con un paramento in rete elettrosaldata saldata alle stesse accoppiata con geogriglia e riempita con ciottoli;

- realizzazione di 3 soglie di fondo con gabbionate metalliche atte alla stabilizzazione dell'alveo;

- realizzazione di una briglia selettiva a pettine composta dall'infissione di 3 putrelle lunghezza 5 m di cui 2,50 uscenti dal terreno e rese solidali mediante collegamento alle strutture di sostegno spondali;

- pulizia mediante rimozione dei detriti che diminuiscono la sezione della tubazione di monte e dello scatolare di valle dell'area di intervento;

A seguito dell'esame degli atti progettuali allegati all'istanza la realizzazione degli interventi in argomento può ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del rio Lutta, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sottoriportate:

1. le opere di difesa spondale dovranno essere opportunamente addossate al versante e ne dovranno seguire l'andamento in modo da non costituire mai restringimento d'alveo o provocare deviazioni anche puntuali al deflusso della corrente;
2. la porzione superiore delle difese dovrà essere raccordata senza soluzione di continuità ed in equilibrio con il profilo spondale esistente;
3. le estremità delle opere di difesa dovranno essere adeguatamente ammorsate nella sponda naturale e/o con i manufatti esistenti senza soluzione di continuità onde evitare erosioni puntuali da parte della corrente;
4. il piano di fondazione delle soglie di fondo dovrà essere spinto ad una profondità in valore assoluto non inferiore ad 1,0 metro rispetto alla locale quota di fondo alveo ed opportunamente distanziate in modo da garantire l'equilibrata regolarizzazione del profilo longitudinale del corso d'acqua;

5. ad ultimazione lavori, gli scavi realizzati in alveo per la realizzazione delle opere longitudinali e trasversali dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo;
6. durante la realizzazione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016, constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- Legge Regionale n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004, n. 12)"

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Garbagna (AL), ad eseguire i lavori di riduzione del rischio idrogeologico su entrambe le sponde del rio Lutta, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere deve essere realizzata in conformità al progetto allegato all'istanza e nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori dall'alveo del rio Lutta, di formare accessi definitivi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere con l'obbligo, a lavori ultimati, di ricostituire le condizioni di naturalità del corso d'acqua e di ripulire le pertinenze demaniali interessate dal cantiere;

3. le sponde, l'alveo e le opere di difesa esistenti eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
5. gli accessi al cantiere in alveo dovranno essere gestiti dal richiedente e sotto la sua diretta responsabilità, prevedendo idonei sistemi di chiusura, consentendone l'utilizzo solo agli aventi diritto, provvedendo alla chiusura degli stessi di notte, durante i giorni festivi, durante i periodi di non utilizzo, durante gli eventi pluviometrici di rilievo, ed in tutti quei casi in cui le concomitanti condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo, tali da non permetterne l'utilizzo in sicurezza. Al riguardo si dovranno costantemente controllare i bollettini di previsione meteo-idrologica della Regione Piemonte;
6. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
7. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
8. il Comune di Garbagna dovrà comunicare al Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti, a mezzo PEC all'indirizzo tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it e con un preavviso di almeno 10 giorni, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni ricevute;
9. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati, dell'alveo e delle sponde, nei tratti in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in particolare la briglia selettiva a pettine dovrà essere sistematicamente controllata ad ogni evento di piena e mantenuta in efficienza con l'eliminazione dei depositi di accumulo litoide e vegetale;
10. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di opere di manutenzione che saranno necessarie, sempre

previa autorizzazione di questo Settore;

11. L'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario, o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
12. L'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
13. il Comune di Garbagna prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) e c) del regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

I FUNZIONARI ESTENSORI

Wanda OLIVIERI

Roberto IVALDI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli